

**ATTO N. DD 4005**

**DEL 04/08/2022**

**Rep. di struttura DD-TA3 N. 35**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE SISTEMI NATURALI**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

Premesso che:

- in data 31 marzo 2022 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO";
- in particolare l'art. 3, assegna ad ogni Città Metropolitana in qualità di unico soggetto beneficiario diretto una dotazione specifica che per la Città Metropolitana di Torino risulta così ripartito: Anno 2022: €. 7.399.176,00 per la messa a dimora di complessivi 172.000 fra alberi ed arbusti su 172 ettari di superficie territoriale  
Anno 2023: €. 7.399.176,00 per la messa a dimora di complessivi 172.000 fra alberi ed arbusti su 172 ettari di superficie territoriale  
Anno 2024: €. 13.898.453,00 per la messa a dimora di complessivi 323.000 fra alberi ed arbusti su 323 ettari di superficie territoriale  
per complessivi €. 28.696.805,00 per la messa a dimora di complessivi 667.000 fra alberi ed arbusti;
- con Decreto del Consigliere Delegato n. 73 del 10/06/2022 è stata approvata la partecipazione della Città Metropolitana di Torino in qualità di soggetto attuatore all'avviso pubblico per la presentazione di PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" pubblicato in data 31/3/2022;

Dato atto che gli uffici tecnici della Direzione Sistemi Naturali hanno redatto il progetto tecnico per l'affidamento della fornitura in oggetto, costituito dai seguenti allegati:

N.	Nome allegato
1	Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa
2	Capitolato speciale d'appalto parte tecnica
3	Elenco prezzi unitari

Rilevato che l'acquisto in oggetto è stato inserito nell'aggiornamento dell'atto di programmazione biennale di cui all'art. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con assegnazione del CUI F01907990012202200025.

Dato atto che l'acquisto in oggetto si riferisce a più progetti, fra i quali, per il 2022, quelli aventi i seguenti CUP:

J72F22000340006

J72F22000340006

J22F22000340006

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono prestazioni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento.

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Considerato che per le motivazioni sopra enunciate occorre procedere all'individuazione delle modalità di affidamento dell'appalto in oggetto.

Ritenuto meglio rispondente alle esigenze gestionali dell'Ente concludere un accordo quadro con un singolo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto formula contrattuale più flessibile, che consente di far fronte a bisogni non tutti esattamente quantificabili e programmabili *ex ante*, ma ancora in corso di definizione.

Ritenuto, in considerazione dell'importo posto a base di gara, di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., secondo le modalità individuate nel documento "individuazione modalità di gara", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dalla Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, in applicazione di quanto disposto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per un importo a base di gara di **Euro 850.000,00** oltre **Euro 187.000,00** per IVA al 22% per un totale complessivo di **Euro 1.037.000,00** IVA 22% compresa.

Preso atto:

- che l'accordo quadro potrà essere oggetto di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata pari a quella del contratto quadro principale, per il medesimo importo posto a base di gara;
- l'importo globale ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo dell'eventuale rinnovo di cui al punto precedente, è pari a **euro 1.700.000,00**.

Dato atto che:

- non viene ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in più lotti in quanto non ricorrono necessità di tipo funzionale e prestazionale;
- per l'appalto in oggetto non si è provveduto a valutare i costi di attuazione delle misure per la sicurezza e dei rischi da interferenze in quanto trattasi di mera fornitura di materiale o attrezzature ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis D.Lgs 81/2008;
- la fornitura oggetto dell'accordo quadro è soggetta al rispetto dei "criteri minimi ambientali" di cui all'art.34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conformemente a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" del 10 marzo 2020.

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dirigente della Direzione Sistemi Naturali, dott. Gabriele Bovo.

Dato atto che preventivamente all'avvio dell'esecuzione della prestazione, il Dirigente della Direzione Sistemi Naturali verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.

Dato atto, altresì, che il contratto quadro, e ciascun contratto attuativo da esso discendenti, saranno risolti di pieno diritto ai sensi dell'art.1, comma 13, D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito dalla L.135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 77/2018 del seguente tenore testuale: par. 6 [...] "*Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.*" Par. 7 [...] "*Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio come l'assunzione di impegno o la sola prenotazione, presuppongono che il contratto che si prevede di stipulare, e per cui è iniziata una procedura di selezione del contraente, determini l'insorgenza di obbligazioni. Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo*".

Accertato:

- che l'affidamento dell'Accordo Quadro di cui trattasi non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile, pertanto non viene richiesto l'adozione dell'impegno di spesa;
- che la Città metropolitana, in ragione delle proprie risorse finanziarie disponibili nell'arco temporale di validità dell'accordo quadro e delle reali esigenze, potrà procedere all'affidamento di contratti attuativi al contraente dell'Accordo Quadro, adottando il relativo provvedimento di impegno della spesa con imputazione della somma nell'esercizio in cui l'obbligazione diverrà esigibile.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 31 marzo 2022 con cui è stato approvato il DUP - documento unico di programmazione e relativi documenti allegati in cui al volume I si richiama - tra l'altro - il PNRR.
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 30 marzo 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 e relativi allegati.

Visti:

- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici s.m.i.;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

### DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto tecnico per l'affidamento dell'accordo quadro avente ad oggetto PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, composto dai seguenti elaborati:

N.	Nome allegato
1	Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa
2	Capitolato speciale d'appalto parte tecnica
3	Elenco prezzi unitari

2) di approvare, per quanto premesso, le modalità di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto così come definite nel documento "individuazione modalità di gara", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposto, in applicazione di quanto disposto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, dalla Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti per un importo a base di gara di **Euro 850.000,00** oltre **Euro 187.000,00** per IVA al 22% per un totale complessivo di **Euro 1.037.000,00** IVA 22% compresa;

- 3) di demandare, in conformità a quanto indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, al dirigente della Direzione Centrale Unica Contratti e Appalti l'espletamento della gara per l'affidamento dell'accordo quadro in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;
- 4) di dare atto che l'accordo quadro potrà essere oggetto di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata pari a quella del contratto quadro principale, per il medesimo importo posto a base di gara;
- 5) di dare atto che l'importo globale ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo dell'eventuale rinnovo di cui al punto precedente, è pari a **euro 1.700.000,00**;
- 6) di dare atto che l'affidamento dell'accordo quadro di cui trattasi non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile, pertanto non viene richiesto l'adozione dell'impegno di spesa;
- 7) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'adozione degli impegni di spesa necessari al finanziamento dei contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro;
- 8) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'adozione degli impegni di spesa necessari alla corresponsione del compenso incentivante ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
- 9) di dare atto che preventivamente all'avvio dell'esecuzione della prestazione, il Dirigente della Direzione Sistemi Naturali verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.
- 10) di dare atto che il contratto quadro, e i singoli contratti attuativi da esso discendenti, saranno risolti di pieno diritto ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito dalla L.135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli;
- 11) di dare atto che il contratto quadro e i singoli contratti attuativi verranno stipulati nel rispetto delle forme stabilite nel documento "individuazione modalità di gara";
- 12) di dare atto che il pagamento della fornitura avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura salva formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale;
- 13) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Sistemi Naturali, dott. Gabriele Bovo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 04/08/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE SISTEMI NATURALI)  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano per Gabriele Bovo



**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
DIREZIONE SISTEMI NATURALI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA**

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART.  
54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE  
VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI  
INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIATO DALL'UNIONE  
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1  
"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED  
EXTRAURBANO"**

CPV: 03452000-3

Indice generale

Art. 1. Oggetto dell'Accordo Quadro.....	3
Art. 2. Descrizione dettagliata delle forniture.....	3
Art. 3. Ammontare complessivo dell'Accordo Quadro.....	3
Art. 4. Durata dell'Accordo Quadro.....	4
Art. 5. Requisiti di partecipazione.....	4
5.1. Requisiti generali.....	4
5.2. Requisiti di idoneità professionale.....	4
5.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	4
5.4. Ulteriori dichiarazioni.....	5
Art. 6. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	5
Art. 7. Direttore dell'esecuzione del Contratto Quadro.....	6
Art. 8. Modalità di gara.....	6
Art. 9. Modalità di presentazione delle offerte.....	6
Art. 10. Aggiudicazione dell'Accordo quadro.....	7
Art. 11. Stipulazione del Contratto Quadro.....	7
Art. 12. Formalizzazione dei contratti attuativi.....	7
Art. 13. Procedura per la gestione delle singole forniture.....	7
Art. 14. Organizzazione delle forniture.....	8
Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione delle forniture franco cantiere.....	8
Art. 16. Sospensione dell'esecuzione dei contratti attuativi.....	8
Art. 17. Garanzie.....	9
17.1. Garanzia provvisoria.....	9
17.2. Garanzia definitiva.....	10
Art. 18. Penali in caso di ritardo.....	10
Art. 19. Risoluzione.....	10
Art. 20. Subappalto e cessione del contratto.....	11
Art. 21. Pagamenti e Fatturazione.....	11
21.1. Valutazione delle forniture a misura.....	12
Art. 22. Tracciabilità dei pagamenti.....	12
Art. 23. Verifica di conformità e regolare esecuzione.....	12
Art. 24. Revisione prezzi.....	12
Art. 25. Anticipazione del prezzo.....	13
Art. 26. Competenza controversie.....	13
Art. 27. Riferimento a norme vigenti.....	13



### **Art. 1. Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. Oggetto dell'accordo quadro è la fornitura franco cantiere di piantine forestali (alberi e arbusti) e pioppelle che verranno successivamente messe a dimora da imprese specializzate in comuni della Città metropolitana di Torino, in aree candidate per gli interventi di forestazione nell'ambito del PNRR misura 2 componente 4 – investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.

### **Art. 2. Descrizione dettagliata delle forniture**

1. La fornitura del materiale vegetale vivo di cui all'oggetto dell'accordo quadro avverrà secondo le specifiche tecniche individuate dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica e le priorità stabilite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di concerto con il Direttore dei lavori degli interventi di realizzazione degli impianti.
2. **Tutto il materiale vegetale richiesto, in esecuzione dei contratti attuativi formalizzati nel 2022 per un importo massimo presunto di euro 850.000,00, dovrà essere disponibile presso i vivai entro e non oltre la data del 30 novembre 2022. Tale disponibilità dovrà essere certificata mediante espressa dichiarazione scritta da parte dell'aggiudicatario asseverata da dichiarazione del D.E.C., poiché indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo PNRR T4 per il 2022.**
3. Le piante dovranno essere fornite e trasportate, secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica, in lotti di minimo 2000 esemplari presso i siti di messa a dimora secondo le indicazioni fornite in corso di esecuzione da parte del DEC (numero di alberi, indicazione delle specie e delle dimensioni, esatta ubicazione della consegna).
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei singoli contratti attuativi e per dare la fornitura a piè d'opera completamente compiuta e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

### **Art. 3. Ammontare complessivo dell'Accordo Quadro**

1. L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto è pari ad **euro 850.000,00**;
2. L'accordo quadro potrà essere oggetto di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per il medesimo importo posto a base di gara di cui al punto precedente. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
3. Il valore stimato globale dell'Accordo Quadro, determinato ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è pari ad **euro 1.700.000,00 (IVA di legge esclusa)**.
4. L'importo del Contratto Quadro, concluso con l'operatore economico aggiudicatario, sarà pari all'importo a base di gara.
5. L'importo del Contratto Quadro costituisce l'importo massimo affidabile all'appaltatore con i relativi contratti attuativi.
6. La stipula del Contratto Quadro non vincola la Città Metropolitana di Torino all'ordinazione di prestazioni per un valore pari all'importo massimo stimato ma dà origine all'obbligo del fornitore di eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di validità

dell'accordo quadro medesimo.

#### **Art. 4. Durata dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro in oggetto avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo Contratto Quadro ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi del successivo comma 3.
2. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale di cui al punto precedente, venisse raggiunto l'importo massimo stimato di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Potrà essere autorizzata l'esecuzione dei contratti attuativi in via d'urgenza, secondo quanto previsto all'art 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 così come modificato dalla legge di conversione n. 120 del 11/09/2020 e dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura previa adozione del provvedimento di finanziamento della spesa.

#### **Art. 5. Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, iscritti alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato (o equivalente in paesi UE) in qualità di produttori e/o di venditori del materiale oggetto di gara.
2. Possono partecipare alla gara altresì raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

##### **5.1. Requisiti generali**

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

##### **5.2. Requisiti di idoneità professionale**

1. Ai fini dell'ammissione alla gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato (o equivalente in paesi UE) per attività attinenti a quelle oggetto di gara.

##### **5.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

1. Ai fini dell'ammissione alla gara per l'affidamento dell'Accordo quadro in oggetto, i concorrenti dovranno dimostrare:
  - a) di aver realizzato nell'ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto della presente fornitura, per un importo complessivo non inferiore all'importo posto a base di gara (euro 850.000,00);
  - b) di avere nella propria disponibilità, in base a idoneo titolo giuridico, almeno 50 ha di produzione.
2. Si precisa che, ai fini della comprova del requisito di cui alla lettera a) del punto precedente, si considerano analoghe le forniture aventi ad oggetto piante e arbusti.
3. In caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui al comma 1 lett. a) e b) potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

4. Il soggetto concorrente potrà soddisfare i suddetti requisiti avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
5. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo dovrà essere comprovato dall'operatore economico miglior offerente mediante produzione di copia delle fatture quietanzate o altra documentazione equivalente ritenuta idonea dalla stazione appaltante. Il possesso del requisito di cui al comma 1 lett. b) dovrà essere comprovato dall'operatore economico miglior offerente mediante produzione della documentazione idonea a rappresentare il titolo giuridico sulla base del quale l'operatore economico consegue la disponibilità del bene.

#### 5.4. Ulteriori dichiarazioni

1. Ai fini dell'ammissione alla gara per l'affidamento dell'Accordo quadro in oggetto, i concorrenti dovranno altresì dichiarare:
  - che i prodotti offerti sono conformi al Decreto MATTM "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" del 10 marzo 2020;
  - che i prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica;
  - di avere preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa e parte tecnica e nell'elenco prezzi unitari.
  - di assumere l'obbligo ad eseguire il Contratto Quadro e i singoli contratti attuativi da esso discendenti al prezzo proposto nell'offerta e di aver valutato nella determinazione dello stesso di tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione delle forniture.

#### Art. 6. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art 47, comma 2, del D.L. 77/2021 e s.m.i. deve essere **trasmesso alla Stazione Appaltante, già al momento della presentazione dell'offerta**, il rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs.198/2006 **per l'Appaltatore che occupa un numero superiore a 50 dipendenti**.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 del 31.05.2021 convertito in L. 108/2021 l'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e fino a 50 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dovrà altresì essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 l'Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali..
4. E fatto obbligo all'Appaltatore ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 del 31.05.2021 convertito in L. 108/2021, qualora per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali debba effettuare nuove assunzioni, di destinare una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie all'occupazione femminile e una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile secondo le modalità dettagliate dal Paragrafo 5 dell'Allegato 1 del Decreto Interministeriale 7.12.2021. Il rispetto di detto impegno sarà oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte della Stazione

Appaltante.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art 47, comma 6, del D.L. 77/2021 e s.m.i. il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo comporta l' applicazione delle penali richiamate dalla norma medesima commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo del 20% dell'ammontare netto contrattuale.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 e s.m.i. il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR nonché del PNC

7. Le relazioni ed i rapporti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

#### **Art. 7. Direttore dell'esecuzione del Contratto Quadro**

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Quadro è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto quadro e di ciascun contratto attuativo da esso discendente da parte dell'Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione delle forniture. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in oggetto dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa e parte tecnica.

2. La responsabilità della fornitura a piè d'opera è onere dell'Aggiudicatario, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla Stazione Appaltante e che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all'Aggiudicatario.

#### **Art. 8. Modalità di gara**

1. La procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro verrà esperita attraverso apposita piattaforma telematica dedicata.

2. L'aggiudicazione, come previsto dall'art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, avverrà utilizzando il "criterio del minor prezzo", espresso in termini di percentuale di ribasso da applicarsi alle voci dell'"Elenco prezzi unitari".

3. In caso di forniture di materiale vegetale non ricompreso nel predetto "Elenco prezzi unitari", si farà riferimento alle sezioni 18 e 23 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte attualmente vigente, con applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

4. Nel caso due o più concorrenti risultassero migliori offerenti si procederà ai sensi dell'art 77 comma 2 del RD 827/1924.

#### **Art. 9. Modalità di presentazione delle offerte**

1. L'offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta digitalmente dall'Imprenditore o dal legale rappresentante dell'operatore economico.

2. Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali o incomplete.

3. In sede di offerta non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica.

4. L'offerta avrà validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine di presentazione della stessa: oltre tale data l'offerente avrà facoltà di svincolarsi.

5. Il termine di cui sopra verrà sospeso qualora il ritardo sia dovuto a cause imputabili all'aggiudicatario.

#### **Art. 10. Aggiudicazione dell'Accordo quadro**

1. L'aggiudicazione definitiva avverrà subordinatamente alla comprova, da parte del miglior offerente, nel termine assegnato dall'Amministrazione, di quanto dichiarato in sede di gara e alla produzione della necessaria documentazione prevista dal presente capitolato.
2. Resta ferma in ogni caso la facoltà di questa Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
3. L'amministrazione si riserva altresì di procedere ad aggiudicare in presenza di una sola offerta, qualora la medesima risulti congrua ed accettabile.

#### **Art. 11. Stipulazione del Contratto Quadro**

1. Il Contratto Quadro verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma di scrittura privata, con sottoscrizione anche asincrona e remota mediante firma digitale o firma elettronica avanzata senza successiva repertoriazione, ma semplice registrazione nell'apposita procedura dell'Ente, dal Dirigente della Direzione Sistemi Naturali.
2. Sono a carico dell'operatore economico affidatario, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento del contratto previste dalle norme vigenti e dal bando di gara.

#### **Art. 12. Formalizzazione dei contratti attuativi**

1. Con la sottoscrizione del Contratto Quadro l'operatore economico affidatario si impegna a dare attuazione a tutti i contratti attuativi che verranno formalizzati, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dello stesso, mediante lettera d'ordine, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta digitalmente dal fornitore e dal Dirigente responsabile.
2. Ciascun contratto attuativo conterrà l'indicazione:
  - delle quantità complessive e delle specie da fornire;
  - del relativo importo;
  - del CIG derivato;
  - del CUP;
  - la fonte di finanziamento dell'intervento oggetto di ciascun contratto attuativo.
  - del termine entro il quale dovrà essere disponibile la fornitura franco magazzino, la quale sarà successivamente certificata secondo le modalità previste all'art. 2 comma 2 secondo capoverso del presente capitolato;
  - l'area in cui dovrà avvenire le consegne franco cantiere relative a ciascuna fornitura.
3. La stipulazione dei contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro è subordinata all'adozione di apposita determina di impegno della spesa da assumersi nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio.

#### **Art. 13. Procedura per la gestione delle singole forniture**

1. La fornitura completa, richiesta con ciascun contratto attuativo, dovrà essere disponibile franco magazzino ed ispezionabile presso l'azienda dell'operatore economico aggiudicatario entro il termine indicato nel contratto attuativo medesimo; si precisa che per i contratti attuativi che verranno, eventualmente, formalizzati nel corso dell'anno 2022 entro un importo massimo di euro 850.000,00, il predetto termine ultimo è fissato al **30 novembre 2022. In relazione a tale scadenza non potranno essere concesse proroghe.**
2. I singoli interventi di fornitura franco cantiere avranno esecuzione, dopo la stipula di un contratto attuativo secondo le modalità di cui al precedente articolo, sulla base di apposito ordinativo del DEC, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento e sentito il D.L. degli interventi di messa a dimora, trasmesso a mezzo pec al soggetto aggiudicatario, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti alla data fissata per la consegna.
3. A seguito della consegna di ciascuna fornitura verrà redatto apposito verbale ad opera del DEC, in cui si darà atto della conformità del materiale fornito alle specifiche tecniche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto –

parte tecnica nonché della rispondenza della fornitura medesima rispetto a quanto richiesto dal singolo ordinativo di fornitura; tale verbale dovrà essere controfirmato dall'aggiudicatario del presente Accordo Quadro e, per accettazione, dall'operatore economico responsabile dei lavori di messa a dimora.

#### **Art. 14. Organizzazione delle forniture**

1. I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione della fornitura a piè d'opera, comprensiva cioè di trasporto e scarico della merce, e rispondenti alle norme antinfortunistiche. Prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, l'Aggiudicatario dovrà fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederà alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovrà fornire, rientrano: - le modalità di preparazione e formazione continua del personale adottato; - gli attestati di formazione specifica per le operazioni oggetto del singolo appalto.
2. Nel prezzo delle piante è compreso il costo di trasporto per partite di minimo 2.000 piante allo scopo di consentire alle imprese che provvederanno alla messa a dimora, una corretta organizzazione della successiva gestione in cantiere per evitarne il deperimento.

#### **Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione delle forniture franco cantiere**

1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi di fornitura franco cantiere, comprensiva di trasporto e scarico della merce, oggetto dei Contratti attuativi stipulati sulla scorta dell'Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali. I requisiti di prestazione di ogni fornitura a piè d'opera devono rispettare tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa e parte tecnica, negli allegati ed impartite in sede di esecuzione dal DEC.

#### **Art. 16. Sospensione dell'esecuzione dei contratti attuativi**

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di fornitura oggetto di ciascun contratto attuativo, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal DEC, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione di ciascun contratto attuativo nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.
3. Il DEC, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando: le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
4. Il verbale di sospensione è firmato dall'Aggiudicatario. Il DEC invia il verbale al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del DEC non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario e trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Nel verbale di ripresa, di cui al comma precedente, il DEC indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto attuativo, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
7. L'Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi di fornitura a piè d'opera affidati tramite i contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potrà richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del DEC.
8. Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di richiedere

l'esecuzione soltanto di una parte degli interventi di fornitura a piè d'opera affidati tramite i contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente gli interventi di fornitura medesimi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese aggiuntive rispetto a quelle pattuite.

## **Art. 17. Garanzie**

### **17.1. Garanzia provvisoria**

1. I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno caricare obbligatoriamente a sistema nella "busta amministrativa" una garanzia provvisoria nella misura del 2% dell'importo indicato a base di gara come previsto dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta digitalmente dal soggetto emittente (assicurazione o banca o intermediario finanziario) o in forma di copia digitale di documento analogico corredata da copia del documento di identità del soggetto emittente. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno incondizionato del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58.
3. Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio della cauzione non potranno gravare sulla stazione appaltante.
4. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.
5. Ai sensi del c. 2 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la cauzione può essere costituita altresì presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, da effettuarsi sul conto n. 3233854 intestato a Città metropolitana di Torino, presso la Tesoreria metropolitana - Unicredit (ABI 2008 - CAB 01033) (codice IBAN IT 88 B 02008 01033 000003233854) - Via XX Settembre n. 31 - 10121 Torino (Tel. 011 19410220), con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere caricata a sistema nello spazio riservato alla cauzione. Per tale modalità di presentazione di cauzione, l'impegno certo ed incondizionato al rilascio della garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere assunto, direttamente dal concorrente o da un fidejussore, salvo quanto previsto dall'art. 93 c. 8 secondo periodo del D.lgs. 50/2016.
6. Le imprese che si trovino nelle condizioni previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 potranno beneficiare delle riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria ivi previste: a tal fine dovranno caricare a sistema, nell'apposito spazio, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di essere in possesso della certificazione/condizione che dà titolo alla riduzione indicandone gli estremi che consentano di identificarla e verificarla in maniera inequivocabile ovvero, in sostituzione di detta dichiarazione, potrà essere caricata a sistema copia della/e certificazione/i medesima/e.
7. In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni della cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta, nelle modalità già sopra indicate, da parte di tutti i soggetti associati.
8. La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

## 17.2. Garanzia definitiva

1. L'operatore economico affidatario dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni ricomprese nell'accordo quadro ed in tutti i contratti attuativi discendenti dallo stesso, nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La garanzia opera per tutta la durata dell'accordo quadro, sino a completa esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. Qualora l'operatore economico affidatario sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà beneficiare delle riduzioni ivi previste.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità dell'ultimo contratto attuativo.
6. Si precisa che, a pena di esclusione, non saranno accettate altre modalità di costituzione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

## Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni affidate con i singoli contratti attuativi, la Città Metropolitana applicherà, previa instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico e salva la possibilità di concedere una proroga dei termini medesimi, pari all'**1 (uno) per mille** (del contratto attuativo) **per ogni giorno di ritardo** rispetto alla data prevista in ciascun contratto attuativo e nei singoli ordinativi di fornitura emessi dal DEC;
2. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento delle prestazioni afferenti al contratto attuativo nell'ambito del quale le penali sono state applicate.
3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate relativamente a ciascun contratto attuativo raggiunga il limite previsto per legge, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti.

## Art. 19. Risoluzione

1. È facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il singolo contratto attuativo:
  - a) in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono "ripetute inosservanze");
  - b) in caso di subappalto non autorizzato;
  - c) in caso di inadempimenti nell'esecuzione della fornitura tali da dover comportare per l'Amministrazione il ricorso ad un altro operatore economico;
  - d) nel caso in cui il valore delle penali applicate fosse superiore al 20% del valore del singolo contratto attuativo;
  - e) negli altri casi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
2. L'Amministrazione procederà a risolvere il contratto attuativo con proprio provvedimento, comunicato all'operatore economico affidatario, senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento dei danni e l'escussione della cauzione dall'operatore medesimo. Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all'operatore economico secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. La risoluzione del contratto attuativo comporta, altresì, la facoltà della Stazione Appaltante di disporre la risoluzione del Contratto quadro.



4. Si dà atto che preventivamente alla stipula del contratto quadro e di ciascun contratto attuativo il RUP o il Dirigente competente verificherà il rispetto dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i.
5. Ciascun contratto attuativo e il Contratto Quadro sono soggetti alla clausola risolutiva ex art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.
6. La Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di affidare e successivamente stipulare ciascun contratto attuativo e il Contratto Quadro sotto condizione risolutiva nel caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.
7. La Città Metropolitana di Torino potrà risolvere ciascun contratto attuativo e il Contratto Quadro nel caso di riscontro negativo anche solo in relazione ad uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. Nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 20. Subappalto e cessione del contratto**

1. In tema di subappalto si applicano i disposti dell'art. 105 del D.Lgs 50/2006 e s.m.i., come novellato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, e dovrà essere autorizzato dalla Città Metropolitana di Torino.
2. Le richieste di autorizzazione al subappalto possono essere presentate solo con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo. Non sono ammissibili richieste di autorizzazione al subappalto sul contratto quadro o cumulative in relazione a più contratti attuativi.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi elencati dal c. 13 del medesimo articolo citato al punto precedente.
4. Ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il contratto quadro e ciascun contratto attuativo non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. citato.

#### **Art. 21. Pagamenti e Fatturazione**

1. L'importo relativo a ciascun contratto attuativo sarà liquidato in due *tranche*:
  - la prima *tranche* al raggiungimento del 50% delle forniture previste;
  - la seconda *tranche*, relativa al saldo, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità ovvero di regolare esecuzione, ai sensi del successivo articolo 23.
2. La fattura trasmessa in forma elettronica dovrà riportare gli estremi del CIG padre del Contratto quadro, del CIG derivato del singolo contratto attuativo e il numero e gli estremi della determina di impegno della spesa (numero e data) di ciascun contratto attuativo.
3. La Città Metropolitana di Torino procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla "messa a disposizione da parte del fornitore" (vedi Circolare del 03.05.2013, n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate). Il pagamento in ogni caso è subordinato all'esito positivo delle operazioni di verifica.
5. Il Codice Univoco Ufficio relativo alla Direzione Sistemi Naturali al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente:

**Città Metropolitana di Torino**

**Codice Ipa: cmt0**

**Codice Univoco Ufficio: Q7STQD**

6. Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura.

### **21.1. Valutazione delle forniture a misura**

1. La valutazione degli interventi di fornitura a piè d'opera da eseguire sulla base di ciascun contratto attuativo discendente dall'Accordo Quadro avverrà "a misura", utilizzando i prezzi dell'allegato "elenco prezzi unitari", con applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario. Nel caso di forniture di materiale vegetale non previsto del predetto elenco prezzi, si farà riferimento alle sezioni 18 e 23 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte attualmente vigente, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara. Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezzario, sarà applicato quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il DEC e l'Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico del singolo contratto attuativo, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità.

2. I prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri aggiuntivi diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

### **Art. 22. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'operatore economico affidatario, deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 27.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformità ai disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

### **Art. 23. Verifica di conformità e regolare esecuzione**

1. Fermo l'onere di procedere alla verifica della conformità parziale di ciascuna fornitura richiesta, a seguito della relativa consegna, in applicazione dell'art. 13 c. 4 del presente capitolato, al termine dell'esecuzione del singolo contratto attuativo si provvederà al rilascio, in base all'importo del singolo contratto, del certificato di verifica di conformità ovvero di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il rilascio del certificato di verifica di conformità ovvero di regolare esecuzione è condizione necessaria per il pagamento della seconda *tranche* dell'importo di ciascun contratto attuativo, secondo quanto disposto dall'art. 21 c. 1 del presente capitolato.

### **Art. 24. Revisione prezzi**

1. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto, i prezzi potranno essere aggiornati in aumento o in diminuzione secondo le seguenti modalità:

- per le voci dell'"elenco prezzi unitari" basate sul Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, si farà riferimento all'ultima edizione vigente al momento della richiesta di revisione;
- per le ulteriori voci del medesimo "elenco prezzi unitari", si procederà ad apposita analisi prezzi al fine di misurare l'eventuale scostamento.

2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori a 10 per cento rispetto al

prezzo originario.

3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta.

#### **Art. 25. Anticipazione del prezzo**

1. Per ogni contratto attuativo sarà possibile per l'operatore economico richiedere l'anticipazione contrattuale alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 35 c. 18 D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 20 per cento.

#### **Art. 26. Competenza controversie**

1. Per qualsiasi controversia comunque inerente al rapporto nascente dal contratto di Accordo quadro e dai singoli contratti attuativi viene eletta in via esclusiva la competenza del Foro di Torino.

#### **Art. 27. Riferimento a norme vigenti**

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia a:

- D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.M. 17/06/2016;
- D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020;
- D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021;
- norme specifiche in materia di PNRR;
- Codice Civile;
- tutte le norme vigenti in materia non espressamente citate.

**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
DIREZIONE SISTEMI NATURALI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE TECNICA**

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART.  
54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE  
VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI  
INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIATO DALL'UNIONE  
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1  
“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED  
EXTRAURBANO”**

CPV: 03452000-3

Indice generale

<a href="#">1. Norme generali sui materiali.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">2. Materiale vegetale.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">3. Specie arbustive ed arboree.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">4. Elenco delle specie.....</a>	<a href="#">5</a>

### **.1. Norme generali sui materiali**

1. Le forniture oggetto dell'accordo quadro, dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. Per quanto riguarda l'accettazione e la qualità dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 101 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. Qualora il Responsabile dell'Accordo rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa ditta fornitrice.
4. Ai sensi del decreto 10 marzo 2020 del Ministero della Transizione ecologica, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato ai sensi dell'art. 1, commi 1126 e 1127 della legge n. 296/2006 con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 11 aprile 2008, dovranno essere rispettati i Criteri ambientali minimi individuati per l'affidamento del servizio progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un'area già esistente, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico (materiale-florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti per l'irrigazione). In particolare dovranno essere rispettati, nelle scelte progettuali e di gestione, i seguenti principi:

- efficienza e risparmio nell'uso delle risorse;
- riduzione dell'uso di sostanze pericolose;
- riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

### **.2. Materiale vegetale**

1. Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo: alberi, arbusti, astoni oltre ai semi ed ai miscugli per la semina delle specie erbacee.
2. Questo materiale dovrà provenire da imprese vivaistiche appositamente autorizzate ed essere conforme al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 " Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" ed al pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali». L'impresa dovrà dichiararne la provenienza al Responsabile dell'Accordo e fornire l'adeguata documentazione certificativa di legge. Per la realizzazione del presente progetto si richiede che la provenienza della semente relativa al materiale di propagazione sia circoscritta al bacino Padano e in seconda istanza ai bacini francesi afferenti alle Alpi occidentali. Altre provenienze potranno

essere accettate solamente se per dimostrata non reperibilità di provenienze vicine e a seguito di specifica autorizzazione da parte della DL. **In caso di carenza nella fornitura di determinate specie arboree od arbustive sarà possibile da parte del soggetto aggiudicatario, proporre al Responsabile dell'Accordo, altre specie presenti nell'elenco di quelle utilizzabili fino a concorrenza del quantitativo necessario**

3. Per le specie sottoposte a passaporto verde, dovranno essere prodotti altresì tutti i documenti di cui al nuovo regolamento fitosanitario europeo 2016/2031, entrato in vigore il 14 dicembre 2019.

4. La Direzione lavori, ai fini di provvedere alla fornitura del materiale vegetale necessario secondo le disposizioni dello specifico articolo del capitolato speciale d'appalto parte amministrativa, consegnerà all'appaltatore una distinta contenente il quantitativo di esemplari per singola specie, con indicazione delle relative dimensioni.

5. La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza o alle zone di raccolta (autorizzate dalle autorità competenti) allo scopo di scegliere le piante; si riserva inoltre la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell' Elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

6. Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie e comunque dovranno essere conformi alle caratteristiche richieste dalle normative in vigore.

7. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono.

8. L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate.

9. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante. Allo scopo di consentire un più agevole e continuo rifornimento dei soggetti da porre a dimora nei diversi siti di impianto ed evitarne il deperimento una volta giunti in loco, nel prezzo posto a base di gara è stato previsto il costo relativo al trasporto di partite di 2.000 piantine. L'impresa esecutrice dei lavori di messa a dimora potrà in ogni caso richiedere il trasporto di quantitativi maggiori ma non inferiori.

10. Durante il trasporto le piante debbono essere conservate in modo che le zolle e le radici non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

11. Per quanto riguarda talee e astoni dovranno comunque essere impiegate tutte le cautele necessarie a garantire le migliori caratteristiche di vitalità del materiale di propagazione sino all'atto del trasporto verso i siti di impianto

12. I contenitori e gli imballaggi, entro i quali si trova il materiale vegetale al momento della consegna, dovranno essere:

- biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita;
- in altro materiale con un contenuto minimo di riciclato del 30%, questi dovranno essere riciclabili e riutilizzati oppure restituiti al fornitore a fine uso con contestuale dichiarazione di quest'ultimo in ordine al loro ritiro

### **3. Specie arbustive ed arboree**

1. Gli alberi e gli arbusti, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche, anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato". Gli arbusti dovranno possedere un minimo di due-tre ramificazioni e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al diametro della chioma e al quello del fusto.

2. L'altezza totale delle piante (pioppelle escluse) è la distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma che dovrà essere non inferiore a 50 cm. L'altezza totale dei pioppi radicati in fitocella dovrà essere non inferiore a cm. 100

3. Tutte le piantine forestali dovranno essere fornite in contenitore o in zolla. Le pioppelle potranno essere consegnate a radice nuda e dovranno rispondere ai seguenti criteri: età 1-2 anni, circonferenza del fusto ad un metro da terra compresa tra cm. 10 e 14, altezza compresa tra m. 2 – 3. Il fusto dovrà presentarsi con idonea umidità e la corteccia dovrà essere in succhio e potersi staccare con facilità.

4. L'apparato radicale delle piante dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari ed esente da tagli superiori a cm. 0,5

5. I contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia e con idonee condizioni di umidità all'atto della consegna

### **4 . Elenco delle specie**

1. Le piante da fornire oggetto del presente accordo, faranno riferimento ai singoli accordi attuativi; per l'anno 2022 le forniture si riferiranno ai seguenti tre progetti di forestazione:

- TO1: INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA - (COMUNI DI MOMPANTERO E CASELETTE).

- TO2: INTERVENTO DI RIFORMAZIONE NELLE AREE "EX PISTA DI PROVA VEICOLI



STELLANTIS" E DELL'AREA ROTTA BOTTION NEL PARCO NATURALE DE LA MANDRIA.  
(COMUNI DI DRUENTO E LA CASSA).

- TO3: RIFORESTAZIONE DI AREE PERIFLUVIALI LUNGO L'ASTA DEL PO. (COMUNI DI  
LAURIANO, (COMUNI DI CAVAGNOLO, LAURIANO, SAN SEBASTIANO DA PO E VEROLENGO)

La tabella A che segue riporta un primo elenco da cui è possibile desumere il numero di piante, per singola specie, previste per ciascun progetto di cui sopra. A seguire la tabella B riporta l'elenco di specie arboree e arbustive a cui sarà possibile riferirsi per eventuali integrazioni o sostituzioni rispetto alla previsione della tabella A. Si evidenzia che l'elenco definitivo delle piante da fornire sarà definito in sede di sottoscrizione degli accordi attuativi.

**TABELLA A**

specie	Piante arboree in vaso			CMT01	CMT02	CMT03
	vaso (l)	h	allevamento	n	n	n
<i>Abies alba</i>	1	40-50	fusto principale	6436		
<i>Acer campestre</i>	1	50-60	fusto principale	570	2500	1818
<i>Acer pseudoplatanus</i>	1	50-60	fusto principale	6436		
<i>Alnus glutinosa</i>	1	50-60	fusto principale			1818
<i>Betula pendula</i>	1	50-60	fusto principale	4075	2500	
<i>Carpinus betulus</i>	1	50-60	vestita		2500	
<i>Fraxinus excelsior</i>	1	60-80	fusto principale	9654	2000	
<i>Pinus sylvestris</i>	1	40-50	fusto principale	12872		
<i>Prunus avium</i>	1	50-60	fusto principale	286	2400	1818
<i>Prunus padus</i>	1	50-60	fusto principale		2200	3636
<i>Quercus cerris</i>	1	50-60	fusto principale		2500	
<i>Quercus petraea</i>	1	50-60	fusto principale	1710	2000	
<i>Quercus robur</i>	1	50-60	fusto principale		2500	3636
<i>Sorbus aria</i>	1	50-60	fusto principale	4075		
<i>Tilia cordata</i>	1	50-60	fusto principale		2500	
<i>Ulmus minor</i>	1	60-80	fusto principale		2500	
<i>Ulmus laevis</i>	1	50-60	fusto principale			3636
			Totale	46114	26100	16362

specie	Piante arboree a talea		CMT01	CMT02	CMT03
	età	h	n	n	n
<i>Populus alba</i>	1	2-2,5		2000	7272
<i>Populus nigra</i>	2	2-2,5		2000	7272
<i>Populus tremula</i>	1	2-2,5	6436	2000	
<i>Salix alba</i>	1	2			5454
			Totale	6436	19998

specie	Piante arbustive in vaso			CMT01	CMT02	CMT03
	vaso (l)	h	allevamento	n	n	n
<i>Amelanchier ovalis</i>	1	50-60	-	3218		
<i>Cornus mas</i>	1	50-60	-		500	
<i>Cornus sanguinea</i>	1	50-60	-		500	1791
<i>Corylus avellana</i>	1	50-60	-	572	400	
<i>Crataegus monogyna</i>	1	50-60	-	3504	500	1791
<i>Euonymus europaeus</i>	1	30-40	-		500	1791
<i>Frangula alnus</i>	1	50-60	-		500	
<i>Ligustrum vulgare</i>	1	30-40	-	3504	500	1791
<i>Prunus spinosa</i>	1	50-60	-		500	1791
<i>Rhamnus cathartica</i>	1	50-60	-			1791
<i>Salix purpurea</i>	1	50-60	-			2686
<i>Sambucus nigra</i>	1	50-60	-			1791
<i>Viburnum lantana</i>	1	50-60	-	3504	500	
<i>Prunus mahaleb</i>	1	50-60	-	3218		
<i>Viburnum opulus</i>	1	50-60	-		500	
			Totale	17520	4900	15223

	Piante arbustive a talea		CMT01	CMT02	CMT03
	talea	h	n	n	n
<i>Salix eleagnos</i>	talea	50-60			2686
			Totale		2686

TABELLA B

specie	PIANTE ARBUSTIVE VASO		PIANTE ARBUSTIVE TALEA
	Vaso > lt	h. min.	h
<i>Berberis vulgaris</i>	1	50-60	
<i>Juniperus communis</i>	1	50-60	
<i>Juniperus oxycedrus</i>	1	50-60	
<i>Pyrus pyraeaster</i>	1	50-60	
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	1	50-60	
<i>Rosa canina</i>	1	30-40	
<i>Salix cinerea</i>			50-60
<i>Spartium junceum</i>			50-60
<i>Vaccinium myrtillus L.</i>	1	30-40	

specie	PIANTE ARBOREE IN VASO		
	Vaso > lt	h. min.	allevamento
<i>Acer campestre</i>	3	100-120	vestita
<i>Acer opalus</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Acer platanoides</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Alnus incana</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Alnus viridis</i>	1	50-60	vestita
<i>Carpinus betulus</i>	1	50-60	vestita
<i>Castanea sativa</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Celtis australis</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Fagus sylvatica</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Fraxinus omus</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Hippophae rhamnoides</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Laburnum anagyroides</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Larix decidua</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Malus sylvestris</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Morus alba</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Morus nigra</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Ostrya carpinifolia Scop. *</i>	1	50-60	vestita
<i>Quercus pubescens</i>	1	60-80	fusto principale
<i>Quercus cerris</i>	3	80-90	fusto principale
<i>Quercus petraea</i>	3	80-90	fusto principale
<i>Quercus pubescens</i>	3	80-90	fusto principale
<i>Quercus robur</i>	3	80-90	fusto principale
<i>Sorbus aucuparia</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Sorbus domestica</i>	1	60-80	fusto principale
<i>Sorbus torminalis</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Tilia cordata</i>	1	50-60	fusto principale
<i>Ulmus glabra</i>	1	50-60	fusto principale

**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
DIREZIONE SISTEMI NATURALI**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART.  
54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE  
VIVAISTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEGLI  
INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIATO DALL'UNIONE  
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1  
"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED  
EXTRAURBANO"**

CPV: 03452000-3

### ELENCO PREZZI

Prezzario di riferimento Sez. 18 – Regione Piemonte 2022

Rif. Prezzario	Descrizione	UM	Euro
18.P06.A20.015	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm) in contenitore di capacità minima 1 litro	cad	€ 3,16
18.P06.B30.015	Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifoglia arborea, di altezza minima cm 30 in contenitore di capacità minima 1 litro	cad	€ 3,16
18.P06.B35.010	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di conifere di qualunque specie, di altezza minima cm 30 in contenitore di qualunque dimensione	cad	€ 2,40
18.P06.B40.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 1 anno di qualunque clone	cad	€ 4,30
18.P06.B41.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone circonferenza del fusto da cm. 11 fino a cm. 14,5 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 5,00
18.P06.B41.010	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone circonferenza del fusto da cm. 14,6 fino a cm. 17 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 5,76
18.P06.B41.015	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone circonferenza del fusto oltre 17 cm. (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 6,51
	Analisi per prezzi non presenti nel Prezzario Regionale		
AP01	Fornitura presso il luogo della messa a dimora di specie arbustive e arboree, autoctone del bacino padano e dell'arco alpino (latifoglie o conifere), in vaso di capienza minima 3 litri altezza minima 70-80 cm	cad	€ 6,84
AP02	Fornitura presso il luogo della messa a dimora di specie arbustive ed arboree di latifoglie o conifere in vaso di capienza minima 1 litri, altezza minima 50 cm	cad	€ 3,36

## ANALISI PREZZI

### Voce di Analisi Prezzi n° 1

COD. EL. PRZ	DESCRIZIONE DELLA VOCE
AP01	Fornitura presso il luogo della messa a dimora di specie arbustive e arboree, autoctone del bacino padano e dell'arco alpino (latifoglie o conifere), in vaso di capienza minima 3 litri altezza minima 70-80 cm

Analisi di mercato

<b>Prezzo unitario</b>	<b>€/ cad</b>	<b>6,84</b>
------------------------	---------------	-------------

ANALISI							
COD.	VOCE	Prezzo [€]	U.M.	Quantità	Incidenza [%]	Importo [€]	Importo senza utile d'impresa [€]
<b>MATERIALI E FORNITURE</b>							
-	Piante arbustive e arboree autoctone del bacino padano e dell'arco alpino (latifoglie o conifere), altezza minima 70 cm in vaso di capienza minima 3 litri – fornite sul luogo della messa a dimora	€ 5,50	h	1			€ 5,50
						(a)	(b)
						SOMMANO € 0,00	€ 5,50
						SPESE GENERALI	13% € 0,72
						UTILE DI IMPRESA	10% € 0,62
						<b>PREZZO TOTALE €/h</b>	<b>€ 6,84</b>

### Voce di Analisi Prezzi n° 2

COD. EL. PRZ	DESCRIZIONE DELLA VOCE
AP02	Fornitura presso il luogo della messa a dimora di specie arbustive ed arboree di latifoglie o conifere in vaso di capienza minima 1 litri, altezza minima 50 cm

Analisi di mercato

<b>Prezzo unitario</b>	<b>€/ cad</b>	<b>3,36</b>
------------------------	---------------	-------------

ANALISI							
COD.	VOCE	Prezzo [€]	U.M.	Quantità	Incidenza [%]	Importo [€]	Importo senza utile d'impresa [€]
<b>MATERIALI E FORNITURE</b>							
-	Piante arbustive e arboree autoctone del bacino padano e dell'arco alpino, altezza minima 70 cm in vaso di capienza minima 3 litri – fornite sul luogo della messa a dimora	€ 2,70	h	1			€ 2,70
						(a)	(b)
						SOMMANO € 0,00	€ 2,70
						SPESE GENERALI	13% € 0,35
						UTILE DI IMPRESA	10% € 0,31
						<b>PREZZO TOTALE €/h</b>	<b>€ 3,36</b>

## Individuazione modalità di gara

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA - PNRR DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.**

**FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU**

### Il Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Premesso che la Direzione Sistemi Naturali, nell'ambito delle competenze alla stessa assegnate, ha predisposto il progetto relativo all' "Accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di materiale vivaistico nell'ambito degli interventi di riforestazione urbana - PNRR della Città Metropolitana di Torino".

Dato atto che occorre procedere all'individuazione delle modalità di gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro relativo alla fornitura di cui sopra.

Rilevato che l'acquisto in oggetto è stato inserito nell'ultimo aggiornamento dell'atto di programmazione biennale di cui all'art. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con assegnazione del CUI F01907990012202200025.

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono forniture comparabili con quelle oggetto del presente provvedimento;

Considerato che non è possibile suddividere il presente appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale;

Visto l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto che il ricorso alla procedura aperta meglio garantisca nel caso specifico il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e correttezza.

Ritenuto di avviare una procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino dalla società di committenza regionale S.C.R. - Piemonte S.p.A., per l'affidamento dell'accordo quadro relativo alla fornitura in oggetto, per l'importo a base di gara di euro **850.000,00** (IVA di legge esclusa).

Preso atto che l'accordo quadro potrà essere oggetto di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata pari a quella del contratto quadro principale, per il medesimo importo posto a base di gara.

Il valore globale stimato dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo di eventuale rinnovo, è pari a **euro 1.700.000,00**.

Dato atto che:

- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate e non ricorrendo la fattispecie di cui al comma 3 lett. a) del medesimo articolo, espresso in termini di ribasso percentuale da applicarsi alle voci dell'"Elenco prezzi unitari" nonché, in caso di forniture di materiale vegetale non ricompreso nel predetto "Elenco prezzi unitari", alle voci di prezzo ricomprese nelle sezioni 18 e 23 del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte attualmente vigente;
- in applicazione del combinato disposto dell'art. 8 comma 7 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, e dell'art. 1 del D.L. 32/2019, come convertito con modificazioni in L. 55/2019, si procederà all'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, si procederà, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, al calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2 e 2bis del medesimo articolo;
- in presenza di un numero di offerte inferiore a 5 non si procederà all'individuazione della soglia di anomalia, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 comma 6 del D.lgs. sopracitato.

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avverrà entro i termini di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, decorrenti dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il contratto quadro verrà stipulato in modalità elettronica e in forma di scrittura privata, con sottoscrizione anche asincrona e remota mediante firma digitale o firma elettronica avanzata senza successiva repertoriatura, ma semplice registrazione nell'apposita procedura dell'Ente, dal Dirigente della Direzione Sistemi Naturali, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; ciascun contratto attuativo verrà formalizzato, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico, mediante lettera d'ordine, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta digitalmente dal fornitore e dal Dirigente responsabile.

Dato atto che preventivamente all'avvio dell'esecuzione, il Dirigente della Direzione Sistemi Naturali verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L. 488/1999 s.m.i.

Nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS, la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti provvederà all'avvio della procedura secondo le modalità predette.

La Dirigente della Direzione  
Centrale Unica Appalti e Contratti  
Dott.ssa Donata RANCATI  
(firmato digitalmente)



